SENT. 267/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente relatore
Dott. Domenico GUZZI	Consigliere
Dott.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dott. Roberto RIZZI	Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59554** del registro di segreteria proposto da

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Caruso (pec avv.salvatore.caruso@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Giuseppina Giannico (pec giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

contro **OMISSIS,** nato l'OMISSIS ad OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso in primo grado dagli avv.ti Fabio Borrello (avvocatoborrello@pec.it) e Floreana Cipolla (floreana.cipolla@avvocaticatanzaro.legalmail.it) - **non costituito** -

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n.164/2021 pubblicata in data 13 maggio 2021.

Uditi, nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024, svolta con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore Presidente Acanfora e l'avv. Antonietta Coretti, per delega, in rappresentanza e difesa dell'INPS.

Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica, per quanto d'interesse in questo giudizio, ha accolto parzialmente il ricorso promosso dall'odierno appellato, ex militare dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 19 dicembre 2019 con un'anzianità utile a fini di pensione di anni 13, mesi 4 e giorni 10 alla data del 31 dicembre 1995 e complessiva di oltre 20 anni, dunque, destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "*misto*", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335.

Il giudice di prime cure ha dichiarato, in parte motiva, il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44 % secondo i principi fissati dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM in luogo di

quella unitaria del 35% ex art. 44, comma 1, del medesimo d.P.R. n.1092/1973, ed alla liquidazione dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo differenziale, rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. "*cumulo parziale*" di cui alla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.10/2002/QM.

Alle pagine 11 -12 così motiva *"Devono, infatti, essere valorizzate due circostanze secondo cui: -in primo luogo ricorrente in ogni caso non può essere riconosciuta l'aliquota del 35% applicata dall'INPS, in quanto norma rivolta al personale civile dello Stato; - in secondo luogo, il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo per coloro che maturano il diritto a pensione al 15° anno di servizio utile non è suscettibile di una modificatio in peius per coloro che, come il ricorrente, vantavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni che deve, comunque, essere computata ai fini del calcolo della quota A) secondo la normativa vigente ratione temporis (art. 54 cit.) ai sensi dell'art. 1, comma 12 lett. a), della legge 335/1995 per come interpretato dalla sentenza n. 1/21 delle Sezioni Riunite. Del resto, per quanto criptica sul punto, una lettura costituzionalmente orientata del decisum delle Sezioni Riunite, impone all'interprete di non dare vita a trattamenti differenziati a fronte del medesimo presupposto fattuale. Avendo il ricorrente chiesto funditus l'applicazione di un coefficiente di rendimento del 2,93% annuo, il riconoscimento in suo favore del diverso coefficiente del 2,44% deve essere considerato ricompreso implicitamente nella domanda (il più comprende il meno), senza che rilevi in senso contrario la circostanza che egli non avesse maturato al 31 dicembre 1995 i 15 anni di servizio utile; circostanza che deve essere in ogni caso valorizzata ai fini del computo della*

quota retributiva della pensione. In conclusione, all'anzianità di servizio, pari a 13 anni e 4 mesi che il sig. OMISSIS ha maturato al 31 dicembre 1995, ai fini del computo della componente retributiva (quota A) della pensione deve essere applicato il coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%".

Ed ancora alle pagine 14 e 15 della motivazione *"Conclusivamente il ricorso va accolto parzialmente e dichiarato il diritto del ricorrente all'applicazione del coefficiente annuo del 2,44% sull'anzianità di servizio, pari a 14 anni e 7 mesi (rectius* 13 anni e 4 mesi) *che il sig. OMISSIS ha maturato al 31 dicembre 1995, ai fini del computo della componente retributiva (quota A) della pensione".*

Tuttavia, nel dispositivo della sentenza (pag.15) ha invece riconosciuto il diritto del ricorrente "*alla riliquidazione della propria pensione con l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento, di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, sulla parte calcolata con il sistema retributivo, come in parte motiva".*

Avverso tale decisione ha proposto appello l'INPS, con atto notificato in data 2 dicembre 2021 e depositato in data 15 dicembre 2021, deducendo:

Violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

L'Istituto, dopo un lungo *excursus* sui difformi orientamenti giurisprudenziali che si erano formati in seno a questa Corte sulla questione di diritto sollevata dal gravame, ha infine richiamato la sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021, con la quale le Sezioni riunite della Corte dei conti si sono pronunciate sulla questione di massima deferita dal Presidente della Corte dei conti e dalla

Sezione I centrale d'appello, circa la corretta aliquota da applicare alla quota retributiva della pensione, per i militari cessati dal servizio con oltre 20 anni di servizio ma che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un'anzianità tra 15 e 18 anni.

Secondo l'appellante, le Sezioni riunite, dopo aver dichiarato che nel calcolo della quota retributiva si deve tenere conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturata al 31 dicembre 1995, hanno chiarito che l'applicazione dell'aliquota fissa del 44 % prevista dall'art.54 (nel combinato disposto dei primi due commi) non può essere generalizzata per tutto il personale militare ma circoscritta a coloro i quali sono in possesso di un'anzianità di almeno 15 anni e non superiore a 20 anni laddove l'istante all'epoca della cessazione dal servizio aveva maturato un'anzianità superiore a 20 anni.

L'INPS ha rilevato espressamente anche il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza in quanto in motivazione si legge: *"il ricorso va accolto parzialmente e dichiarato il diritto del ricorrente all'applicazione del coefficiente annuo del 2,44% sull'anzianità di servizio, pari a 14 anni e 7 mesi che il sig. OMISSIS ha maturato al 31 dicembre 1995, ai fini del computo della componente retributiva (quota A) della pensione"*, mentre nel dispositivo: *"Riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'aliquota del 44 per cento, di cui all'art. 54.del d.P.R. n. 1073/92, sulla parte calcolata con il sistema retributivo."*

In conclusione, l'INPS ha chiesto che l'appello venga accolto e per l'effetto annullata la sentenza di primo grado nella parte in cui riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con

applicazione dell'aliquota del 44 per cento, di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, sulla parte calcolata con il sistema retributivo, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese.

Nell'udienza pubblica odierna l'avv. Coretti ha chiesto di depositare la pec dell'11 giugno 2024, indirizzata ad un legale dell'INPS, trasmessa, ad un legale dell'INPS, dall'avv. Cipolla, difensore dell'appellato in primo grado, con allegata documentazione, tra cui la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere avendo l'INPS riliquidato il trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del 2,44%, riliquidazione accettata dal ricorrente nonché anche un'altra pec del 15 ottobre 2024, anche questa indirizzata allo stesso legale dell'INPS, in cui si insiste per il deposito della suddetta richiesta. Il Presidente ha autorizzato il deposito. L'avv. Coretti, preso atto della riliquidazione intervenuta nelle more del giudizio, ha ritenuto che possa dichiararsi cessata la materia del contendere.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale deve essere dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art.93 c.g.c. in combinato disposto con l'art.191 c.g.c., la contumacia dell'appellato non costituitosi nel presente giudizio d'appello nonostante il regolare instaurarsi del contraddittorio processuale in quanto il gravame gli è stato ritualmente notificato presso il domicilio digitale di difensori officiati nel primo grado, avv.ti Borrello e Cipolla, in data 2 dicembre 2021, come pure il d.p.f.u., in data 6 marzo 2024.

Nel merito, il gravame è meritevole di parziale accoglimento.

Va anzitutto rilevato che secondo i principi ermeneutici affermati dalla Cassazione, validi anche per il giudizio innanzi a questa Corte dei conti, "*sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo*" (Cass. civ. Sez.VI n.15990/2014; *in terminis* Sez I n.14966/2007). Quando, invece, dalla natura complessiva della motivazione, le ragioni del contrasto si dimostrino meramente apparenti, perché comunque vengono illustrate in modo esaustivo e chiaro le ragioni della decisione, allora l'espressione contrastante deve essere considerata alla stregua di un mero errore materiale, risolvibile con la procedura di correzione dell'errore materiale (*ex multis* Cass. Sez. VI n.28692/2020).

Orbene, nella concreta fattispecie si deve ritenere che il dispositivo della sentenza sia inficiato da un mero errore materiale in quanto la dicitura " *come in parte motiva*" lascia chiaramente intendere come la decisione del giudice sia stata di riconoscere il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% sulla quota della pensione da liquidare con il sistema retributivo, con riferimento all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995.

Tale motivazione si conforma peraltro pienamente alla pronuncia delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, che ha affermato, anche per i militari cessati con un'anzianità

inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 (cosiddetti "*under 15*") e complessiva superiore a 20 anni, che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Ciononostante non sussistono tuttavia le condizioni per poter dichiarare cessata la materia del contendere, come chiesto oralmente dall'avv. Coretti, comparsa in udienza per l'INPS, non essendosi l'appellato ritualmente costituito in giudizio e non potendo a tal fine valorizzarsi l'istanza trasmessa a mezzo pec all'INPS, in quanto sottoscritta dal difensore di primo grado non abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

Come pacifico, la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente, in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse dell'attore, ma anche che le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto, reciproco, disinteresse alla pronuncia del giudice. Ciò presuppone però che le parti si siano costituite nelle forme di rito e quindi la volontà di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere provenga da procuratori muniti del relativo potere di esternarla, il che non è nella specie avvenuto.

Nel merito il gravame va parzialmente accolto e per l'effetto deve essere disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, ai sensi dell'art.112, comma 3, c.g.c. (" *Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice d'appello"*) laddove la locuzione "

dell'aliquota del 44 per cento, di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, sulla parte calcolata con il sistema retributivo" (pag.15, righi 19-20-21) va sostituita con la seguente: *" del coefficiente annuo del 2,44% sull'anzianità di servizio che il sig. OMISSIS ha maturato al 31 dicembre 1995, ai fini del computo della componente retributiva (quota A) della pensione".*

La peculiarità del giudizio con riferimento ai profili in rito e la parziale soccombenza giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata laddove la locuzione: " *dell'aliquota del 44 per cento, di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, sulla parte calcolata con il sistema retributivo"* (pag. 15, righi 19-20-21) va sostituita con la seguente:*" del coefficiente annuo del 2,44% sull'anzianità di servizio che il sig. OMISSIS ha maturato al 31 dicembre 1995, ai fini del computo della componente retributiva (quota A) della pensione".*

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 29 OTTOBRE 2024

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 29 OTTOBRE 2024

p. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco